

REGIONE PUGLIA



PROVINCIA DI FOGGIA



COMUNI DI FOGGIA E CARAPELLE



Denominazione impianto:

BONASSISI

Ubicazione:

Comuni di Foggia (FG) e Carapelle (FG)
Località "Bonassisi"

Fogli: Carapelle 1 - Foggia 163

Particelle: Varie

PROGETTO DEFINITIVO

per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico da ubicare in agro dei comuni di Foggia (FG) e Carapelle (FG) in località "Bonassisi" potenza nominale pari a 12,25620 MW in DC e potenza in immissione pari a 10,21350 MW in AC e delle relative opere di connessione alla RTN ricadente nei comuni di Carapelle, Foggia e Manfredonia.

PROPONENTE

BONASSISI DREAM ENERGY S.r.l.

Via M. Mores n.8
LUCERA (FG) - 71036
P.IVA 04455800716
PEC: bonassisdreamenergysrl@pec.it



ELABORATO

Relazione Aree non Idonee

Tav n°

R_10

Scala

Aggiornamenti

| Numero | Data | Motivo | Eseguito | Verificato | Approvato |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Rev 0 | Ottobre 2023 | Istanza VIA art.23 D.Lgs 152/2006 - Istanza Autorizzazione Unica art.12 D.Lgs 387/2003 | | | |

PROGETTAZIONE GENERALE

Arch. Damiani Marco
Via Giuseppe di Vittorio n. 4/B
65015 Montesilvano (PE)
Iscritto all' Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1858
pec: marco.damiani@archiworldpec.it
Cell: 320/8668967

Arch. Damiani Luca Francesco
Via Giuseppe di Vittorio n. 4/B
65015 Montesilvano (PE)
Iscritto all' Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1573
pec: lucafrancesco.damiani@archiworldpec.it
Cell: 320/8668218

STUDIO DI INGEGNERIA Ing. Michele R.G. CURTOTTI
Viale Il Giugno n. 385
71016 San Severo (FG)
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Foggia n° 1704
pec: ing.curtotti@pec.it
Cell: 339/8220246



PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

Arch. Damiani Luca Francesco
Via Giuseppe di Vittorio n. 4/B
65015 Montesilvano (PE)
Iscritto all' Ordine degli Architetti di Pescara al n° 1573
pec: lucafrancesco.damiani@archiworldpec.it
Cell: 320/8668218

Spazio riservato agli Enti



SOMMARIO

- 1. PREMESSA.**
- 2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.**
- 3. ANALISI AREE NON IDONEE FER RR 24/2010.**
- 4. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.**
- 5. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).**
- 6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).**
- 7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).**
- 8. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.**
- 9. CONCLUSIONE.**

1. PREMESSA.

La seguente relazione specialistica ha lo scopo di analizzare l'ubicazione rispetto alle aree non idonee della Regione Puglia individuate dal Regolamento Regionale 24/2010 del progetto di un impianto agrivoltaico e relative opere connesse di potenza nominale pari a 12,25620 MW in DC e potenza in immissione pari a 10,21350 MW in AC, da realizzare in località Bonassisi nei comuni di Foggia e Carapelle (FG).

Il progetto sarà del tipo “grid connected” e prevede la costruzione di una nuova linea elettrica interrata in alta tensione (AT) , che permetterà di allacciare l'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un collegamento in antenna ad un ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN di Manfredonia.

Il RR 24/2010 è il regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed individua le aree e i siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.

2. DESCRIZIONE DELL' INTERVENTO.

Il progetto oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale pari a 12,25620 MW in DC e potenza in immissione pari a 10,21350 MW in AC e relative opere connesse.

Il progetto si sviluppa in 5 campi di cui il primo e il quinto ricadenti nel comune di Foggia (FG) in località “Bonassisi” , gli altri campi ricadono nel comune di Carapelle (FG) in località “Bonassisi” su terreni ad uso agricolo di estensione all'incirca di 15,52 ha, come di seguito meglio specificato:

- Campo 1: terreno agricolo di circa 3,3 ha localizzato a Sud-Est del centro abitato di Foggia a circa 15 km in località “Bonassisi”, ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m..
- Campo 2: terreno agricolo di circa 4 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località “Bonassisi”, ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m..
- Campo 3: terreno agricolo di circa 0,8 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località “Bonassisi”, ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m..
- Campo 4: terreno agricolo di circa 1,8 ha localizzato a Est del centro abitato di Carapelle a circa 4,6 km in località “Bonassisi”, ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m..
- Campo 5: terreno agricolo di circa 5,6 ha localizzato a Sud-Est del centro abitato di Foggia a circa 16 km in località “Bonassisi”, ad una altitudine di circa 40 mt. s.l.m..

Il collegamento tra i lotti avverrà mediante cavidotto interrato di connessione a 30 kV di lunghezza pari a circa 2077,8 mt ed attraverserà i comuni di Foggia e Carapelle. L'impianto sarà connesso in antenna a 150 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) della RTN a 380/150 kV di Manfredonia, tramite cavo interrato di lunghezza pari a circa 9700 mt.

Il cavidotto esterno che collega l'impianto alla Stazione Elettrica è ubicato su viabilità pubblica esistente e precisamente su S.P. n.80 e viabilità vicinale, la stessa stazione elettrica è ubicata nel Comune di Manfredonia.

Nell'immagine sottostante viene riportato l'inquadramento dell'area di impianto e del tracciato di connessione su ortofoto.



3. UBICAZIONE DELL'IMPIANTO RISPETTO ALLE AREE NON IDONEE FER RR 24/2010

Di seguito verrà analizzata l'ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee individuate dal Regolamento Regionale 24/2010. Si ricorda ad ogni buon conto che ai sensi del DM 10.2010 le aree non idonee individuano aree all'interno delle quali specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti presentano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

Pertanto, come richiamato dalla sentenza del TAR Lecce n. 2156 del 14 settembre 2011, le linee guida pugliesi (R.R.24/2010) laddove prevedono un aprioristico divieto di realizzare impianti a fonti rinnovabili solo perché situati in aree individuate come non idonee, sono, in questa parte, illegittime. Pertanto, il provvedimento di diniego o di autorizzazione alla realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili, deve avere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo alla specifica zona indicata nel progetto.

Nelle figure sottostanti è riportata l'ubicazione del progetto rispetto alle aree non idonee, che viene analizzata compiutamente nei successivi paragrafi.




Figura: Beni naturali tratti dal sito Impianti FER.

Con il Regolamento 30 dicembre 2010 n. 24, l'Amministrazione Regionale ha attuato quanto disposto con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Il provvedimento ha la finalità di accelerare e semplificare i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere connesse.

L'individuazione delle aree e dei siti non idonei, compiuta nei modi e forme previsti dalle Linee Guida nazionali, paragrafo 17 e sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 delle Linee Guida stesse, è il risultato della ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.

In applicazione di quanto dettato dalle linee guida regionali, in particolare dalla DGR n.2122/2012 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale", sono stati aggiornati gli strati tematici cartografici informatizzati che individuano le aree e i siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio regionale.

L'analisi ha evidenziato che l'impianto agrivoltaico:

1. **non ricade** nella perimetrazione e **né** nel buffer di 200 m di nessuna Area Naturale Protetta Nazionale e Regionale, delle Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria - SIC, delle Zone di Protezione Speciale – ZPS;
2. **non ricade** in aree di connessione (di valenza naturalistica);
3. **non ricade** nella perimetrazione di nessuna Area I.B.A.;
4. **non ricade** in siti dell'Unesco. Il sito Unesco più prossimo è ad oltre 50 km nel territorio ed è "Andria";



L'analisi ha evidenziato che il **cavidotto di connessione alla SE di Manfredonia** dell'impianto

agrivoltaico:

1. **non ricade** nella perimetrazione e **né** nel buffer di 200 m di nessuna Area Naturale Protetta Nazionale e Regionale, delle Zone Umide Ramsar, di Siti d'importanza Comunitaria - SIC, delle Zone di Protezione Speciale – ZPS;
2. **non ricade** in aree di connessione (di valenza naturalistica);
3. **non ricade** nella perimetrazione di nessuna Area I.B.A.;
4. **non ricade** in siti dell'Unesco. Il sito Unesco più prossimo è ad oltre 50 km nel territorio ed è "Andria";




Figura: Siti Unesco tratti dal sito Impianti FER

L'analisi ha inoltre evidenziato che l'impianto agrivoltaico:

- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- una piccola parte del lotto 5 **ricade** nel buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (art.142 D.Lgs. 42/04) del Torrente Carapelle e Calaggio si segnala che **l'area dove saranno posizionati i tracker non ricade nel suddetto buffer.**
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Boschi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e di Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04)
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m da Tratturi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- una parte del lotto 3, ubicato nel comune di Carapelle, **ricade** nella perimetrazione Rischio R4 del P.A.I.
- **non ricade** in aree a pericolosità idraulica (AP e MP) del PAI. Si rimanda al capitolo n.4 per approfondimenti.

- **non ricade** in area a pericolosità geomorfologica PG1 del PAI
- **non ricade** nella perimetrazione delle Grotte e relativo buffer di 100m, **né** nella perimetrazione di lame, gravine e versanti;



Figura 3: Coni Visuali tratti dal sito Impianti FER

L'analisi ha inoltre evidenziato che il cavidotto di connessione:


- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 300 m di Territori costieri e Territori contermini ai laghi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **ricade in 3 punti in "Altre aree" nelle componenti 'Connessioni' di livello 'fluviali-residuali'**;
- **ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 150 m da Fiumi Torrenti e corsi d'acqua (art.142 D.Lgs. 42/04), precisamente il cavidotto interrato esterno interseca:
 - Fosso la Pescia

- Canale Piluso

- Fosso Carapelluzzo e Canale Ponte Rotto

si precisa che il l'attraversamento dei corsi d'acqua da parte del cavidotto avverrà con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C.;

- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Boschi (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/04) e di Beni Culturali (parte II D.Lgs. 42/04)
- **non ricade** in prossimità e **né** nel buffer di 100 m di Zone archeologiche (art.142 D.Lgs. 42/04);
- **ricade** in prossimità del buffer di 100 m da Tratturi (art.142 D.Lgs. 42/04), precisamente il cavidotto interrato esterno interseca il seguente tratturo:
 - Tratturello Foggia – Tressanti – Barletta, ad oggi strada vicinale asfaltata.si precisa che il cavidotto sarà realizzato nella sede stradale riducendo così a zero l'interferenza con il tratturo, eventuali attraversamenti dei tratturi verranno eseguiti con l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C..
- Il cavidotto esterno attraversa aree a pericolosità idraulica AP, BP e MP del PAI, così come la stazione Terna di nuova costruzione.
Si precisa che il cavidotto è realizzato su viabilità pubblica esistente, ovvero: S.P. n.80 e viabilità vicinale. Si rimanda al capitolo n.4 per approfondimenti.
- **non ricade** in area a pericolosità geomorfologica PG1 del PAI
- **non ricade** nella perimetrazione delle Grotte e relativo buffer di 100m, **né** nella perimetrazione di lame, gravine e versanti;



4. NORMATIVA PAI ED INTERFERENZE CON AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) persegue l'obiettivo specifico di individuare le aree a rischio di frana e di alluvione, nonché di prevedere le azioni finalizzate alla prevenzione e mitigazione di detto rischio sul territorio.

Come disciplinato dall'art. 1 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il

quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

All'interno del PAI sono individuate e perimetrate le aree a pericolosità idraulica come:

- aree a bassa probabilità inondazione (B.P.);
- aree a media probabilità inondazione (M.P.);
- aree ad alta probabilità inondazione e/o aree allagate (A.P.).

Per ciascuna categoria di rischio, sono definiti quattro livelli:

- 1) R1-Moderato (per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali);
- 2) R2-Medio (per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche);
- 3) R3-Elevato (per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale);
- 4) R4-Molto Elevato (per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche).

5. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (A.P.).

Si ritiene opportuno soffermarsi, preliminarmente, sulle aree ad alta probabilità di inondazione (A.P.) espressamente disciplinate dall'art. 7 delle N.T.A., il quale consente i seguenti interventi:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la

pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;

f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;

g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

In relazione ai predetti interventi, l'A.d.B. richiede, in funzione della valutazione del rischio agli stessi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Si precisa che parte del cavidotto di connessione esterna ricade in aree a Pericolosità idraulica A.P., M.P. e B.P. e che lo stesso cavidotto è realizzato sulla viabilità pubblica esistente, ovvero: S.P. n.80 e viabilità vicinale. L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad alta pericolosità di inondazione A.P. lettera d) "...nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I..

6. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A MEDIA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (M.P.).

Atteso che parte dei campi 1,2,3 e 4 (Manfredonia) ricadono in aree a media pericolosità idraulica (MP) del PAI, si evidenzia che ai sensi dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione, nelle predette aree sono consentiti i seguenti interventi:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di

volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.

Si precisa che parte dei campi 1,2,3 e 4 nei Comuni di Foggia e Carapelle ricadono in aree a Pericolosità idraulica M.P., ma i tracker sono esterni a tali perimetrazioni.

L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad media pericolosità di inondazione M.P. lettera k) "...ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I., anche in merito alle misure di salvaguardia previste di cui al successivo capitolo n. 8.

Si precisa che la Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Manfredonia" di futuro ampliamento, ricade in aree a Pericolosità idraulica M.P. e B.P. e che il progetto è in corso di approvazione da parte di TERNA S.P.A.. L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad alta pericolosità di inondazione A.P. lettera d) "...nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I..

7. INTERVENTI CONSENTITI NELLE AREE A BASSA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (B.P.).

Occorre considerare anche la normativa concernente le aree a bassa pericolosità idraulica, disciplinate dall'art. 9 delle N.T.A. secondo il quale, attesa la bassa probabilità di inondazione,

sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale. All'uopo, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, l'Autorità di Bacino richiede la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

Nelle predette aree, dunque, il PAI effettua una predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Si precisa che una parte di tutti e 5 i campi ricadono in aree a Pericolosità idraulica B.P..

L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad bassa pericolosità di inondazione B.P. e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I., anche in merito alle misure di salvaguardia previste di cui al successivo capitolo n. 5.

Si precisa che la Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) a 380/150 kV denominata "Manfredonia" di futuro ampliamento, ricade in aree a Pericolosità idraulica M.P. e B.P. e che il progetto è in corso di approvazione da parte di TERNA S.P.A.. L'intervento rientra tra quelli consentiti nelle aree ad alta pericolosità di inondazione A.P. lettera d) "...nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico" e si attesta la sua compatibilità con le N.T.A. del P.A.I..

8. INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA.

Nelle aree concernenti l'alveo fluviale in modellamento attivo nonché le aree golenali (art. 6 N.T.A.), ad alta pericolosità idraulica A.P. (art. 7 N.T.A.), a media pericolosità idraulica M.P. (art. 8 N.T.A.), a bassa pericolosità idraulica B.P. (art. 9 N.T.A.) e nelle fasce di pertinenza fluviale (art. 10 N.T.A.) sono consentiti i seguenti interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica:

- a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;
- b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
- c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi

pericolosi o situazioni di rischio eccezionali. In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

9. CONCLUSIONE.

L'analisi delle aree non idonee FER del Regolamento 24/2010, relativamente all'area di inserimento del parco fotovoltaico di progetto, ha messo in evidenza:

- l'interferenza del cavidotto interrato di connessione che attraversa aree ad alta, media e bassa (A.P., M.P. e B.P.) pericolosità idraulica;
- l'interferenza della stazione terna di ampliamento che ricade in aree a media e bassa (M.P. e B.P.) pericolosità idraulica;

In riferimento al punto sopra esposto si precisa che il cavidotto interrato è realizzato su viabilità pubblica esistente, ovvero S.P. n.80 e viabilità vicinale, eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua verranno eseguiti mediante l'impiego della tecnica della Trivellazione teleguidata T.O.C. riducendo a zero le interferenze.

Sulla base della vincolistica analizzata, delle interferenze esaminate e degli interventi per il loro superamento si può affermare la Compatibilità dell'impianto agrivoltaico e delle opere connesse alle normative vigenti a tutela delle aree non idonee.